



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento per il funzionamento della Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 14 settembre 2010

Si assegna il numero 15 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 255 del 25/09/2010



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

ART. 1

Costituzione

1. Le Commissioni di esami per l'abilitazione venatoria sono costituite al sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n.9/96, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla caccia.
2. Le Commissioni hanno sede presso gli Uffici delle rispettive Amministrazioni Provinciali ed hanno lo scopo di esaminare i candidati al fine del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
3. Le Commissioni durano in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Regionale e la loro ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

ART. 2

Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono composte in ciascuna Provincia da:
 - a) un dipendente regionale, designato dall'Assessore regionale alla caccia, con mansioni di presidente;
 - b) cinque membri effettivi ciascuno qualificato in una delle materie indicate al successivo art. 4 comma 1, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
 - c) cinque membri supplenti ciascuno qualificato in una delle materie indicate al successivo art. 4 comma I di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
 - d) un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.
2. Sono impediti a far parte delle Commissioni per abilitazione all'esercizio venatorio coloro i quali hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.
3. Non possono, altresì, essere nominati nelle Commissioni persone che:
 - a) abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648/ter C.P.);
 - b) abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.),
 - c) abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648/bis C.P.).
4. Il Presidente della Giunta Regionale, prima della nomina della Commissione verifica, attraverso opportuna documentazione, l'inesistenza delle suddette limitazioni.

ART. 3

Funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento delle sedute, e sono valide con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti, oltre al Presidente, o membro da lui delegato, ed al Segretario;
2. Il Presidente convoca i membri effettivi e due membri supplenti tra i cinque disponibili, con il sistema della rotazione; i membri supplenti convocati svolgeranno le stesse mansioni dei membri effettivi.
3. I membri effettivi che non potranno prendere parte alle sedute di Commissione devono darne tempestivamente comunicazione al Presidente; nel caso di assenza di un numero di membri effettivi superiore a due il Presidente della Commissione provvederà a convocare in sostituzione uno o più membri supplenti, anche il giorno prima della seduta.
4. L'autorizzazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le materie indicate al successivo art. 4.

5. Delle decisioni redatto dal Segretario della Commissione apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dai membri partecipanti alla seduta, sia effettivi che supplenti, e dal Segretario stesso.

6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza pari a quello previsto dall'art. 18 comma 5 della legge regionale n. 24/2002.

7. Il Presidente in caso di impossibilità di partecipazione ad uno o più sedute, nomina a rappresentarlo altra persona nominativamente indicata tra i membri, effettivi o supplenti, della Commissione; la nomina sarà annotata dal Segretario nel verbale di riunione.

8. In caso di dimissioni di un componente o comunque di vacanza di posto, la Giunta Regionale provvede a nominare tempestivamente il sostituto, su proposta dell'Assessore regionale alla caccia; il componente nominato dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

9. Il Presidente, per ridurre i termini di attesa per l'esame di abilitazione venatoria e per periodi limitati alla situazione contingente, può costituire all'interno della stessa commissione una sottocommissione di esami di cui facciano parte almeno due componenti effettivi e due supplenti.

ART.4

Svolgimento dell'esame

1. Le materie oggetto di esame sono quelle stabilite al punto 9, art.17, della L.R. n. 9/96, precisamente:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
- e) pronto soccorso.

2. Gli esami si svolgono con prova scritta consistente nella compilazione di un questionario di venti domande predisposto dall'Assessorato regionale alla Caccia, e da una prova orale; alla prova orale accedono i candidati che abbiano superato la prova scritta con il risultato di almeno sedici risposte esatte tra i 20 quesiti proposti.

3. La prova orale é superata se il candidato riporta un giudizio favorevole in ciascuna materia d'esame.

4. In caso di idoneità, il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame.

Art. 5

Modifica al regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dalla Giunta regionale.

2. Eventuali modifiche al regolamento possono essere sottoposte dal Presidente della Commissione all'attenzione della Giunta Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento della Commissione stessa.

3. Il presente regolamento entra vigore con l'approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 SET. 2010

Scopelliti

